

FONDO PENSIONE CRAIPI

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE

PER I DIPENDENTI DELLA RAI RADIO TELEVISIONE ITALIANA S.p.A. E DELLE ALTRE SOCIETÀ DEL GRUPPO RAI

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1309

Istituito in Italia



Viale Mazzini, 14 - Roma



06/36864260



presidentecraipi@rai.it;

craipi@rai.it;

info@craipi.it;

reclami@craipi.it

craipi@postacertificata.rai.it



www.craipi.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 21/05/2024)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO PENSIONE CRAIPI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 16/06/2022)

Fonte istitutiva: l'Associazione denominata "CASSA DI PREVIDENZA FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SOCIETA' PER AZIONI E DELLE ALTRE SOCIETA' DEL GRUPPO RAI, di seguito denominata "Craipi", è stata Istituita con accordo sindacale del 18 dicembre 1989 e costituita con atto notarile del 22 Dicembre 1989. Sono Fonti istitutive della C.RAI.P.I. la RAI e le OO.SS, SLC CIGL, FISTEL CISL, UILCOM UIL, SNATER, LIBERSIND CONFISAL e UGL Telecomunicazioni.

Destinatari: possono aderire al Fondo Pensione CRAIPI:

- i dipendenti a tempo indeterminato (operai, impiegati, quadri e professori d'orchestra, di seguito denominati "DIPENDENTI") della RAI e delle altre società del gruppo RAI (in quanto controllate ex art. 2359 c.c. e che aderiscano agli accordi aziendali sulla previdenza complementare).

- in attuazione dell'accordo sindacale del 28 giugno 2005 e successivi, i dipendenti inseriti nei bacini di reperimento del personale a tempo determinato costituiti con gli accordi sindacali sottoscritti per detto personale.

- i dipendenti assunti con contratto di apprendistato in forza del CCL stipulato in data 7.2.2013.

Sono altresì iscritti al Fondo Pensione CRAIPI i dipendenti della Rai o di società del Gruppo che aderiscano con il conferimento tacito ex art.8 c.7, lett. b, n.1 del D.Lgs. 252/05 e successive modifiche e integrazioni.

Risultano, inoltre, iscritti di diritto, in base all'accordo sindacale del 18 dicembre 1989, i dipendenti a tempo indeterminato della RAI e delle altre società del gruppo RAI in servizio alla data del 1° gennaio 1989, nonché, dalla data di assunzione a tempo indeterminato, quelli assunti successivamente alla predetta data e sino al 28 aprile 1993, anche se trasferiti presso altre società che aderiscano espressamente agli accordi relativi alla "CRAIPI".

Contribuzione: Il finanziamento della "Craipi" può essere attuato mediante: i contributi a carico del lavoratore; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.

Quota TFR ⁽³⁾	Contributo ⁽¹⁾		Decorrenza e periodicità
	Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro	
Minimo 20% ⁽³⁾	1%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile e con decorrenza: a) immediata in caso di adesione nel mese di assunzione; b) dal mese successivo all'adesione se effettuata oltre il mese di assunzione

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

⁽²⁾ Misura minima incrementabile per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

⁽³⁾ Il lavoratore deve versare il TFR nella misura minima del 20% o in misura superiore sino al 100%. La misura del TFR da destinare al FONDO può essere modificata annualmente, nel mese di gennaio, con riferimento al TFR maturando.

NB: La misura di contribuzione è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Esistono altresì lavoratori iscritti alla previdenza complementare al 28.04.1993, che non contribuivano al fondo con quote di TFR al 31.12.2006 (vecchi iscritti) e per i quali sono previste quote di contribuzione diverse da quelle descritte.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDO PENSIONE CRAIPI nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative')**.

pagina bianca